



TRIBUNALE DI BENEVENTO

*II sezione civile
Collegio Esecuzioni e Fallimenti*

DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Il Giudice,

letto il ricorso depositato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012, da

, diretto all'apertura della procedura dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

letta la relazione depositata dal gestore il 4 febbraio 2021, con la quale si comunicava la mancata approvazione della proposta;

letta la memoria con la quale il ricorrente, all'esito delle dichiarazioni di voto e preso atto del mancato raggiungimento delle maggioranze, ha chiesto disporsi la conversione dell'originaria procedura attivata (accordo di composizione) in liquidazione *ex art. 14 ter e ss.* della legge n. 3/12, allegando la relazione del gestore della crisi e la relativa integrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 6 e dell'art.9, comma 2 e comma 3 *bis*;

considerato che i casi di conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio sono tassativamente previsti dall'art. 14 quater della legge n. 3/2012 e riguardano le seguenti ipotesi di annullamento dell'accordo; cessazione degli effetti per mancata esecuzione, da parte del debitore, dei pagamenti alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie entro novanta giorni dalle scadenze previste; cessazione degli effetti dell'accordo per il compimento, da parte del debitore, nel corso della procedura, di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

considerato, tuttavia, che "la domanda con la quale il debitore chiede, in conseguenza del mancato raggiungimento dell'accordo, di accedere alla liquidazione può essere ammessa, in ossequio al principio di economia processuale e alla funzione sociale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, applicando le norme

sul rito camerale, per tal via giungendo allo stesso sostanziale risultato della conversione” (Corte Cost. n. 61 dell’8 aprile 2021);

esaminata la documentazione depositata e letta la relazione del professionista e valutato il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 14 ter - 3° comma);

verificata l’assenza di atti in frode ai creditori;

dichiara

aperta la liquidazione;

nomina

liquidatore il dott. Antonio Palombi;

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, specificando che il presente provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

determina

in euro 689,74 la somma necessaria per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il liquidatore

verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, formerà l’inventario dei beni da liquidare e comunicherà ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

- che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la

domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

- la data entro cui vanno presentate le domande;
- la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione;

ricevute le domande di cui all'articolo 14-septies, predisporrà un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunicherà agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a):

- ove non siano proposte osservazioni, il liquidatore approverà lo stato passivo dandone comunicazione alle parti;
- ove siano state proposte osservazioni, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, ove ritenga le osservazioni fondate predisporre un nuovo progetto e lo comunica nei termini indicati;
- ove le contestazioni non siano superabili nei termini indicati, il liquidatore rimetterà gli atti al giudice;

entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elaborerà un programma di liquidazione, da comunicare al debitore ed ai creditori e depositare presso la cancelleria;

provvederà ad effettuare le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati e comunicando gli esiti al debitore, ai creditori ed al giudice, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di cui all'art. 14 nonies 2° comma, 5° periodo;

eserciterà ogni eventuale azione prevista dalla legge e finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con

lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2 o comunque volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

ordina

che il presente decreto sia pubblicato sul sito degli annunci legali del Tribunale di Benevento e sia soggetto alle forme di pubblicità necessarie in ragione della natura dei beni coinvolti nell'esecuzione.

Si comunichi.

Benevento, 30 maggio 2021

Il Giudice Delegato

Michele Cuoco